

DM 7 GENNAIO 1998

CLASSIFICAZIONE DELL'AEROPORTO DI VERONA AI FINI DEL SERVIZIO ANTINCENDI AEROPORTUALE.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la tabella A allegata alla legge 23 dicembre 1980, n. 930 nella quale l'aeroporto di Verona è inserito nella quarta classe ai fini del servizio antincendi aeroportuale;

Vista la legge 2 dicembre 1991, n. 384, recante modifiche alla legge 23 dicembre 1980, n. 930;

Vista la nota 209316 dell'11 novembre 1992 con la quale il Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale dell'aviazione civile ha richiesto l'innalzamento della classe antincendi dell'aeroporto di Verona dalla quarta alla terza, per consentire l'incremento di traffico aereo previsto su detto scalo;

Vista la nota 130806 del 17 gennaio 1996 con la quale il Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale dell'aviazione civile, ha richiesto, ai sensi dell'art. 1, comma 6-quater, della legge 3 agosto 1995, n. 351, l'innalzamento della classe antincendi dell'aeroporto di Verona dalla quarta alla terza, per consentire l'incremento di traffico aereo previsto su detto scalo;

Considerato che le dotazioni antincendi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco dislocato sull'aeroporto di Verona sono adeguate alla classe richiesta;

Visto l'art. 1 della legge 23 dicembre 1980, n. 930, con il quale il Ministro dell'interno è delegato ad apportare modifiche alla classificazione di cui alla tabella A, allegata alla citata legge;

Decreta:

Articolo unico

Ai fini del servizio antincendi aeroportuale, l'aeroporto di Verona è inserito nella terza classe della tabella A allegata alla legge 23 dicembre 1980, n. 930.